



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di venerdì 25 gennaio 2019

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Forfettari: la prevalenza dell'impiego si misura sui compensi incassati](#)

di Fabio Garrini

IVA

[Commercio elettronico “indiretto”: profili fiscali – I° parte](#)

di Francesco Rizzi

PENALE TRIBUTARIO

[Confermata la rilevanza penale dell'esterovestizione](#)

di Marco Bargagli

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[La revoca dello stato di liquidazione](#)

di Federica Furlani

AGEVOLAZIONI

[Vendita diretta da parte dell'agricoltore: le novità](#)

di Luigi Scappini

RASSEGNA RIVISTE

[Verifiche contabili di inizio periodo di imposta](#)

di Viviana Grippo

REDDITO IMPRESA E IRAP

Forfettari: la prevalenza dell'impiego si misura sui compensi incassati

di Fabio Garrini

Le scelte di convenienza legate all'applicazione o meno del **regime forfettario** stanno tenendo banco negli studi professionali di tutta Italia; tali considerazioni però devono essere precedute e coordinate con la **necessaria verifica circa l'effettiva possibilità di applicare il regime** originariamente introdotto dalla **L. 190/2014**.

I riscontri più delicati riguardano il possesso di partecipazioni societarie e la **verifica di rapporti intrattenuti con il datore di lavoro attuale ovvero precedente**; rapporto che non deve essere prevalente. Sotto tale profilo, l'Agenzia delle Entrate precisa che la prevalenza deve essere **valutata in base ai ricavi e compensi incassati** nel corso del periodo d'imposta.

Le modifiche della L. 145/2018

Il regime forfettario è stato modificato dalla **L. 145/2018**; il funzionamento è rimasto pressoché inalterato, mentre sono state corrette le previsioni riguardanti:

- sia i **requisiti di accesso** previsti [all'articolo 1, comma 54, L. 190/2014](#), dove, in particolare, è rimasto come unico vincolo quello relativo ai ricavi e compensi incassati nell'anno precedente quello di applicazione del regime (l'Agenzia sul punto precisa che per l'applicazione del regime nel 2019 occorre analizzare l'anno 2018, tenendo già conto del nuovo tetto fissato ad **€ 65.000**, unico per tutte le attività, in conformità alla posizione già assunta nella [circolare 10/E/2016](#));
- quanto le **cause di esclusione** contenute nel successivo [articolo 1, comma 57, L. 190/2014](#). A tal fine, rispetto al passato, divengono ostative anche le partecipazioni possedute in S.r.l., se di controllo e riconducibili all'attività svolta dal contribuente; altrettanto, occorre verificare se il contribuente esercita attività nei confronti del datore di lavoro, attuale o precedente.

Con riferimento a tale ultimo aspetto viene completamente **riscritta la lettera d-bis) dell'articolo 1, comma 57, L. 190/14, sostituendo** il vincolo legato all'ammontare del reddito di lavoro dipendente percepito (€ 30.000) con la verifica del rapporto nei confronti del datore di lavoro.

In altre parole, dal 2019 il regime forfettario è applicabile indipendentemente dai redditi conseguiti dal contribuente, ma viene **guardato con sospetto chi emette fatture a soggetti con i**

quali ha (oppure ha avuto di recente) rapporti di lavoro.

Oggi **non possono accedere** al regime forfettario *“le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.”*

La previsione attuale si presenta senza dubbio maggiormente favorevole rispetto alla precedente; ad essa è attribuita la **finalità di evitare illeciti spostamenti di reddito** dalla sfera del lavoro dipendente a quella di impresa o lavoro autonomo.

Se l'intento è condivisibile, non si può nascondere come la disposizione presenti **diversi dubbi applicativi**.

Non è noto **quali siano i rapporti che possano innescare la presente limitazione**; letteralmente, il vincolo nascerebbe solo in corrispondenza di rapporti di lavoro dipendente, visto il richiamo alla figura del “datore di lavoro”, mentre altri rapporti (come ad esempio quelli di collaborazione o lavoro occasionale), non dovrebbero far scattare la verifica.

Altrettanto non è chiaro chi siano i **soggetti “direttamente o indirettamente riconducibili”** al datore di lavoro. Certamente il vincolo di presenta quando si ha a che fare con altre società del gruppo, ma **non sempre il perimetro è sufficientemente chiaro** (ad esempio, se la società di cui sono dipendente ha soci solo in parte coincidenti con quelli che controllano la società alla quale fatturo, vi è o meno “riconducibilità”?).

Fortunatamente l'Agenzia ha proceduto a chiarire come debba essere declinata la **“prevalenza” dei rapporti** nei confronti del datore di lavoro; non avrebbe infatti alcuna rilevanza il **tempo** impiegato, ma piuttosto occorre far riferimento a **quanto viene ritratto dalle prestazioni rese a tale soggetto**.

Quindi se i compensi derivanti dal datore di lavoro fossero pari ad € 10.000, mentre quelli ottenuti da altri fossero di ammontare pari ad € 15.000, il regime forfettario sarebbe applicabile.

Va notato che, se in questo modo la previsione diviene più chiara (e basata su un parametro oggettivo), allo stesso tempo non si può nascondere come questa verifica, da **condursi a consuntivo**, potrebbe lasciare una alea di incertezza sull'applicazione del regime agevolato.

Da notare poi che, secondo l'Amministrazione Finanziaria, il riferimento deve essere alle **somme incassate** nel periodo d'imposta; si tratta di una posizione condivisibile, in linea con la logica del regime, che sottopone a tassazione i ricavi o compensi incassati nel corso del periodo d'imposta.

Allo stesso tempo i contribuenti devono verificare con accuratezza gli **incassi** dell'anno (verso

il datore di lavoro e verso altri), perché tale fattore finisce per incidere in maniera cruciale sulla possibilità di continuare ad applicare il regime forfettario. In definitiva, quando si opera anche nei confronti del datore di lavoro attuale o precedente, la **permanenza nel regime** risulta vincolata ad un comportamento esterno, ossia il momento in cui i clienti pagano le fatture, aspetto spesso **difficilmente governabile**.

Master di specializzazione

DIRITTO E FISCALITÀ DEL TRUST

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Commercio elettronico “indiretto”: profili fiscali – I° parte

di Francesco Rizzi

Al giorno d'oggi è sicuramente **indispensabile** comprendere il fenomeno dell'**e-commerce**, almeno nelle sue **caratteristiche** generali.

Il **volume d'affari** legato a tale tipo di **compravendite** è di fatti sempre più **significativo** e i riflessi di tali **transazioni**, soprattutto dal punto di vista dell'inquadramento ai fini **Iva**, devono opportunamente essere **approfonditi** sia dai *player* del mercato che dai consulenti.

Intendendo col presente contributo offrire un utile *focus* solamente sul **commercio elettronico “indiretto”**, si reputa opportuno iniziare la trattazione dalla **distinzione** tra commercio elettronico **“diretto”** e **“indiretto”**.

Il commercio elettronico (**“e-commerce”**) si distingue infatti in:

- **commercio elettronico “diretto”**, quando **tutte** le fasi della transazione (**ordine, pagamento e consegna**) avvengono e si perfezionano **online**.

Tale commercio riguarda le compravendite di **beni immateriali “digitali”**, ossia di quei beni **privi** di supporti fisici che possono essere scomposti in **“bit”**, trasportati (e quindi consegnati) attraverso le linee telefoniche e poi **ricomposti** nella memoria del computer del **destinatario**. Nel dettaglio trattasi di *software*, immagini, testi, musica, film, ecc.. **Ai fini fiscali** tali operazioni sono considerate **prestazioni di servizi**.

- **commercio elettronico “indiretto”**, quando l'**ordine** ed eventualmente il **pagamento** avvengono e si perfezionano **per via telematica (online)**, mentre la **consegna** della merce avviene attraverso i **canali tradizionali** (mediante vettore o spedizioniere) tramite la **spedizione** al domicilio dell'acquirente.

Ai fini fiscali tali operazioni sono considerate **cessioni di beni** e, ai fini **Iva**, sono trattate come **“vendite a distanza”** (ovvero per corrispondenza).

La **normativa comunitaria** sul **commercio elettronico “indiretto”** (ma anche quella sul **“diretto”**) è stata recentemente **riformata**. Tali novità entreranno tuttavia in vigore **dal 1° gennaio 2021**, trovando fino ad allora applicazione le attuali norme vigenti (oramai “transitorie”).

Sarà dunque necessario suddividere le **disposizioni applicabili** a seconda della loro efficacia temporale nel modo seguente:

- norme **in vigore** (oramai “transitorie”) applicabili **fino al 31 dicembre 2020**;
- norme che **entreranno in vigore dal 1° gennaio 2021** (dovrebbe invero attendersi il **recepimento** da parte dell’Italia della **Direttiva UE 2455/2017** ma, tenuto conto della **giurisprudenza** comunitaria secondo cui, a determinate condizioni, la **Direttiva** potrebbe essere già direttamente **applicata** anche in **assenza** di formale atto di **recepimento**, e considerata l’opportunità di iniziare a rapportarsi con il **futuro** schema normativo di riferimento, nel presente contributo si farà comunque un cenno alle predette **novità**).

Con riferimento alle **norme in vigore** (applicabili **fino al 31 dicembre 2020**), per quel che concerne i rapporti **B2B** si applicano le regole **ordinarie** in materia di rapporti domestici, intracomunitari o extraUE.

Per quanto attiene ai rapporti **B2C** si applicano le regole **ordinarie** in presenza di cessione di beni nei confronti di privati italiani e per le esportazioni. Per le cessioni di beni a **privati** stabiliti nei paesi UE si applicano invece le disposizioni particolari stabilite dagli [articoli 40 e 41 D.L. 331/1993](#).

Dal punto di vista **Iva**, i rapporti **B2C** devono essere inoltre trattati alla stregua delle “**vendite a distanza**”. È pertanto necessaria la **coesistenza** delle seguenti **condizioni**:

- l’acquirente deve essere un **privato** consumatore o un soggetto assimilato (ente non commerciale oppure soggetto con partita Iva che tuttavia acquista per la propria sfera privata);
- il **trasporto** presso il domicilio dell’acquirente (cessionario) deve avvenire a cura del cedente o di terzi per suo conto.

Trovando applicazione le norme sulle “**vendite a distanza**”, tali operazioni **non** sono inoltre soggette all’obbligo di emissione della **fattura**, salvo che non venga appositamente **richiesta** dall’acquirente **non oltre** il momento di effettuazione dell’operazione ([articolo 22 D.P.R. 633/1972](#)), **né** sono soggette all’obbligo di **certificazione** mediante emissione di **scontrino** o **ricevuta fiscale** ([articolo 2 D.P.R. 696/1996](#)). Resta tuttavia fermo l’obbligo di **registrazione** dei **corrispettivi** nell’apposito registro ([articolo 24 D.P.R. 633/1972](#)).

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ NELL'E-COMMERCE

Scopri le sedi in programmazione >

PENALE TRIBUTARIO

Confermata la rilevanza penale dell'esterovestizione

di Marco Bargagli

Per espressa disposizione normativa, ai sensi dell'[articolo 73, comma 3, Tuir](#), una società è **considerata fiscalmente residente in Italia** quando, per la maggior parte del periodo d'imposta, ha mantenuto la sede **legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato**.

La **sede legale** è un **requisito di carattere formale** e si identifica con la **sede sociale** indicata nell'**atto costitutivo o nello statuto**. Inoltre, anche nelle comunicazioni effettuate agli **Uffici finanziari e nel Registro delle imprese** deve essere sempre indicata la **sede legale della società**.

Per **oggetto principale** si intende invece **l'attività d'impresa effettivamente esercitata** dalla società o dall'ente giuridico, ovvero il **core business della persona giuridica**.

La **sede dell'amministrazione** di una società può invece definirsi come il **quartier generale della società o dell'ente**, ossia il luogo dove vengono **assunte le decisioni** fondamentali che riguardano l'impresa, dove vengono definiti gli **indirizzi strategici** e diramate le pertinenti **direttive aziendali**.

Sul punto, la Corte di cassazione ([sentenza n. 3604 del 16.06.1984](#)), ha affermato che la «**sede effettiva** delle persone giuridiche è il luogo ove hanno **concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee**, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per **l'accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente**.

La **sede effettiva** non coincide con il luogo in cui si trova un recapito della persona giuridica, ma si identifica con il luogo dove si svolge la preminente attività direttiva ed amministrativa dell'impresa (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 2515/1976, n. 2472/1981 e n. 3910/1988).

Infine, la **giurisprudenza di legittimità** (Corte di cassazione, sentenza n. 3028 del 13.10.1972), ha sottolineato che la **sede effettiva** di una persona giuridica non è semplicemente il luogo ove si trovano i suoi beni, i suoi stabilimenti e dove si svolge l'attività produttiva, ma quello in cui abbiano effettivo svolgimento anche l'attività amministrativa e direzionale, ove cioè risieda il suo legale rappresentante, i suoi amministratori e dove sono convocate le assemblee societarie.

Con specifico riferimento ai **profili penali tributari dell'esterovestizione societaria**, più di recente si è espressa la **suprema Corte di cassazione**, Sezione 3 penale, con la [sentenza n.](#)

[39678/2018 del 04.09.2018](#), nella quale gli ermellini hanno:

- tracciato, sotto il profilo giuridico, gli **elementi sostanziali** che caratterizzano l'esterovestizione societaria;
- confermato le **argomentazioni espresse dal giudice di merito**, che aveva sancito la **responsabilità penale** del soggetto passivo per **omessa dichiarazione**, sanzionata dall'[articolo 5 D.Lgs. 74/2000](#).

In sentenza si legge che **la finalità delle norme emanate in tema di esterovestizione** è quella di **contrastare quei fenomeni di fittizia localizzazione all'estero della residenza fiscale**, ivi posizionando la sede legale “*onde creare un'apparenza di residenza fiscale nello Stato estero ma conservando, nella sostanza in Italia, in modo occulto e non trasparente, il centro amministrativo, decisionale ed operativo della società*”.

A questo punto, i supremi giudici analizzano i **singoli elementi** che **caratterizzano la residenza fiscale del soggetto passivo**.

Il **riferimento alla sede legale**, che può essere **fittizia e non coincidere con quella effettiva**, va inteso come il luogo in cui **opera il centro direttivo e amministrativo della società**, ove avviene il **compimento di atti giuridici in nome di essa**, con l'abituale presenza degli amministratori, investiti della relativa rappresentanza.

Di contro, la **sede dell'amministrazione** viene definito come il luogo da cui **effettivamente provengono gli impulsi volitivi** inerenti l'attività societaria, cioè il luogo in cui si esplicano la **direzione e il controllo** di detta attività.

Nello specifico, qualora gli **amministratori risiedano all'estero** ma **svolgano le proprie funzioni a mezzo di procuratori operanti in Italia**, a parere dei giudici di piazza Cavour si dovrà individuare sul territorio nazionale il luogo della **concreta messa in esecuzione** da parte dei predetti procuratori delle direttive ad essi impartite e, quindi, la **residenza fiscale societaria**.

Sulla base delle **raccomandazioni Ocse**, come previsto dall'articolo 4 del modello di Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni, la **sede di direzione effettiva** deve essere individuata in un'ottica di **prevalenza della sostanza sulla forma**, sulla base dei seguenti elementi:

- luogo dove **vengono assunte le decisioni chiave**, di natura **gestionale e commerciale**, necessarie per la conduzione dell'attività di impresa;
- luogo dove la persona o il gruppo di persone che esercitano le funzioni di maggior rilievo **assumono ufficialmente le loro decisioni**;
- luogo di **determinazione delle strategie** che dovranno essere adottate dall'ente nel suo insieme.

In definitiva a **parere della Corte di cassazione**:

- i giudici di merito hanno **correttamente ritenuto** che il **soggetto di diritto estero** avesse, in **modo fittizio, localizzato** la residenza fiscale di una società in un **Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale**, al solo scopo di **sottrarsi al più gravoso regime italiano**;
- al fine di **identificare la sede di direzione effettiva di un ente** deve essere preso in considerazione **"il luogo ove l'attività principale e sostanziale è esercitata"** (come peraltro già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 7080 del 24.01.2012);
- l'**obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi** da parte di società avente residenza fiscale all'estero, la cui omissione integra il reato previsto dall'[articolo 5 Lgs. 74/2000](#), sussiste se detta società abbia **"stabile organizzazione in Italia"**, il che si verifica quando *si svolgano in territorio nazionale la gestione amministrativa e la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell'espletamento dei servizi.*

Seminario di specializzazione

LA DISCIPLINA CFC E IL RIMPATRIO DEGLI UTILI ESTERI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La revoca dello stato di liquidazione

di Federica Furlani

L'[articolo 2487 ter cod. civ.](#) prevede la possibilità di **revoca dello stato di liquidazione** volontaria della società, espressione del *favor* per la **continuazione dell'impresa**, anche se già in fase liquidatoria.

In tal modo l'attività ordinaria viene **ripristinata** ed i soci rinunciano alla ripartizione del patrimonio sociale: la liquidazione può quindi essere **revocata** a condizione che non sia ancora iniziata la distribuzione dell'attivo, perché sarebbe operazione incompatibile con la volontà di continuare l'attività.

I **tratti essenziali** di tale istituto, disciplinati dallo stesso [articolo 2487 ter cod. civ.](#), sono:

- il **profilo temporale** di applicazione: “*la società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione*”;
- i **presupposti** di applicazione della disciplina: “*occorrendo, previa eliminazione della causa di scioglimento*”;
- il **profilo formale**, con i requisiti di forma e pubblicità della relativa decisione: “*con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto. Si applica l'articolo 2436*”, per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità;
- il **profilo di efficacia**: “*La revoca ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il loro consenso...*”.

Dal **punto di vista fiscale**, la revoca dello stato di liquidazione determina il **venir meno, ab origine**, di tutti gli effetti determinati dalla liquidazione medesima; pertanto i **redditi degli esercizi intermedi precedentemente tassati in via provvisoria diventano definitivi**.

L'[articolo 5, comma 3-bis, D.P.R. 322/1998](#) stabilisce che “*In caso di revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai sensi del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile, si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a presentare le medesime dichiarazioni*. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle **dichiarazioni già presentate** ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui la revoca abbia effetto **prima della presentazione della dichiarazione** relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui si verifica l'inizio della liquidazione.

Di conseguenza, ipotizzando la società Alfa posta in liquidazione il **17 ottobre 2018** (data di effetto della liquidazione), il termine per la presentazione del modello Redditi del **periodo ante liquidazione** (1.1 – 16.10.2018) è il **31 luglio 2019**.

I **casi** che si possono presentare sono:

- **liquidazione revocata prima del 31 luglio 2019**: andrà presentato un unico modello Redditi per l'intero periodo d'imposta 2018, e quindi **la dichiarazione del periodo ante liquidazione non andrà presentata**;
- **liquidazione revocata dopo il 31 luglio 2019**, ad esempio **10 settembre 2019**: la società avrà già presentato il modello Redditi del periodo ante liquidazione, ma dovrà presentare entro il 30 settembre 2019 **la dichiarazione per l'intero periodo d'imposta 2018**.

Per quanto riguarda il **periodo di imposta 2019**, in cui è deliberata la **revoca**, esso **non viene interrotto** e non si produce pertanto una separazione tra il periodo antecedente alla revoca in cui la società si considererebbe, ai fini fiscali, ancora in liquidazione, e il periodo successivo in cui la società si trova in un periodo di normale svolgimento dell'attività. Di conseguenza, per il **2019**, andrà presentata **un'unica dichiarazione dei redditi**, riguardante **tutto l'esercizio sociale**, nei **termini ordinari**;

- **liquidazione revocata nel 2020**: la società dovrà presentare il **modello Redditi del periodo ante liquidazione** (1.1 – 16.10.2018) entro il 31 luglio 2019 e il **modello Redditi del primo periodo di liquidazione** (17.10 – 31.12.2018) entro il 30 settembre 2019. Tali dichiarazioni risulteranno a tutti gli effetti, dopo la revoca, **definitive**. La società procederà poi, nei termini ordinari, alla **presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2019**.

Seminario di specializzazione

IL BILANCIO 2018

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Vendita diretta da parte dell'agricoltore: le novità

di Luigi Scappini

Il Legislatore, con la **Legge di Bilancio** per il **2019** è intervenuto sull'[articolo 4 D.Lgs. 228/2001](#) **ampliando** il raggio di **azione** concesso agli imprenditori agricoli per **vendere, in deroga** alle ordinare regole amministrative del commercio, in zona agricola.

Come noto, a partire dalla riforma del 2001, attuata con la **L. 57/2001** e i connessi decreti legislativi, è stata **introdotta** una figura moderna di **imprenditore agricolo** che, tra le varie **attività** cui si può dedicare, contempla anche veri e propri **atti di commercio**, quali la **valorizzazione e commercializzazione di prodotti** agricoli, **a condizione**, tuttavia, che gli stessi **provengano** in misura **prevalentemente** dall'**attività agricola** esercitata, sia essa la coltivazione del fondo, l'allevamento di animali o la selvicoltura.

In tale contesto innovativo si innesta anche la previsione di cui all'[articolo 4 D.Lgs. 228/2001](#) che va a **riformare** quanto precedentemente disciplinato con la **L. 59/1963** che, nella realtà, non vietava la vendita ai produttori agricoli, ma la limitava ai propri prodotti, per i quali, tuttavia, non era necessario munirsi della licenza prevista dall'allora R.D.L. 2174/1926. Se è vero che la disciplina non richiedeva la licenza, era comunque necessario, ai sensi dell'[articolo 3](#), presentare la **domanda di autorizzazione** ai sindaci dei Comuni presso i quali si intendeva procedere alla vendita.

L'[articolo 4 D.Lgs. 228/2001](#) è **innovativo** innanzitutto per il fatto che, in ossequio a un concetto di dinamismo imprenditoriale, estende la **vendita** dei prodotti agricoli **non solo** alla forma **stazionale** della sede aziendale, **ma** anche alla forma **itinerante**, non itinerante su aree pubbliche, in **locali aperti al pubblico**, su **aree pubbliche** mediante utilizzo di un posteggio e, da ultimo, in modalità **e-commerce**.

L'altra novità è data dall'**oggetto** della vendita che **non è più** limitato ai **propri prodotti** ma, come evidenziato dal comma 5, può concernere **prodotti derivati** e quindi ottenuti per effetto di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli propri, prodotti derivanti dalla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli **provenienti dal proprio fondo**, prodotti agricoli **acquistati da altri produttori agricoli** e appartenenti allo **stesso settore merceologico**, seppur **in misura non prevalente** e prodotti agricoli acquistati da altri soggetti non produttori agricoli seppur in misura non prevalente (cfr. **risoluzioni Mise 81039/2016** e **169670/2017**).

L'[articolo 4](#), tuttavia, **limitava la possibilità di cedere prodotti attinenti al proprio settore merceologico**; per fare un esempio, fermo restando la possibilità per un allevatore di maiali di

vendere nel proprio punto aziendale dedicato non solo salami, ma anche vino, le regole derogatorie si potevano applicare solo per i **prodotti strettamente attinenti all'attività svolta**.

Tale quadro viene modificato dall'[articolo 1, comma 700, L. 145/2018](#) che introduce il nuovo **comma 1-bis** nell'[articolo 4](#), prevedendo che i produttori agricoli singoli e associati, “*possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli*”.

Ecco che allora quanto sopra detto viene meno e l'allevatore di maiali potrà vendere il vino, le marmellate, il formaggio, la frutta e la verdura, in abbinamento alle proprie carni e insaccati a condizione che:

- l'acquisto avvenga **direttamente da altri imprenditori agricoli e**
- **non venga snaturata l'origine del proprio reddito** e quindi la **prevalenza** del fatturato proveniente dalla vendita sia originata dai propri prodotti.

Una **norma dirompente** che, tuttavia, merita alcuni urgenti chiarimenti in relazione alle modalità con le quali l'imprenditore potrà dimostrare la **provenienza “agricola”**, fermo restando le possibili difficoltà per i soggetti preposti alle verifiche di comprendere quando il prodotto sia il frutto del lavoro di un imprenditore agricolo ex [articolo 2135 cod. civ.](#)

Si ricorda che, con la **L. 205/2017** (Legge di bilancio per il 2018), era stato allargata la vendita anche alla **“sommministrazione non assistita”** e al cd. **“street food”** agricolo (cfr. **risoluzione Mise 56196/2018**).

Infine, si sottolinea che il regime testé descritto è **applicabile** nei **limiti** di fatturato pari a **160.000,00 euro** per gli **imprenditori individuali** e **4 milioni di euro** per quelli **associati**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

L'IMPRENDITORE AGRICOLO E LE NOVITÀ PER IL 2019

Scopri le sedi in programmazione >

RASSEGNA RIVISTE

Verifiche contabili di inizio periodo di imposta

di Viviana Grippo

Articolo tratto da “Circolare mensile per l'impresa n. 1/2019”

Con l'apertura del periodo di imposta 2019 occorre verificare:

- *la sussistenza dei requisiti necessari per continuare ad adottare:*
 - *la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali;*
 - *le liquidazioni trimestrali Iva, da parte di imprese e lavoratori autonomi;*
- *la percentuale del pro-rata generale “definitivo” ai fini Iva per l’anno 2018 (si ricorda, infatti, che la prima liquidazione del 2019 assume quale percentuale “provvisoria” proprio quella definitiva del periodo di imposta precedente). [Continua a leggere...](#)*

[**VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>**](#)

Segue il SOMMARIO di “Circolare mensile per l'impresa n. 1/2019”

Informative e news per la clientela di studio

“Le news di gennaio”

“Regole per il corretto utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali”

“Verifiche contabili di inizio periodo di imposta”

“L’opzione per il regime dell’Iva per cassa”

“Utilizzo delle ritenute da parte di studi associati e società”

“Modificata la misura del tasso legale”

“Incremento di aliquota per la contribuzione Enasarco 2019”

“Le nuove tabelle ACI per il 2019”

“Sospensioni e allungamenti dei finanziamenti con l’accordo per il credito 2019”

“Dichiarazione tardiva dei redditi per il periodo d’imposta 2017”

“Atto di cessione del credito corrispondente alla detrazione energetica/antisismica senza vincoli di forma”

“La gestione dell’invio delle lettere di intento da parte degli esportatori abituali”

I formulari operativi

“Fac-simile di accordo di assenso per la riattribuzione delle ritenute all’associazione”

Le procedure contabili e amministrative

“Separazione delle attività ai fini Iva”

Occhio alle scadenze

“Principali scadenze dal 16 gennaio 2019 al 15 febbraio 2019”

CIRCOLARE MENSILE PER L'IMPRESA
Mensile a supporto dello studio professionale

IN OFFERTA PER TE € 104,00 + IVA 4% anziché € 160,00 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilège ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

ABBONATI ORA